

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4894 del 15/10/2020
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. DINIEGO DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DITTA RECYCLING MUD SRL PER L'ESERCIZIO DI UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO ENOMONDO SRL DI SPILAMBERTO (MO). Istanza SUAP n. 1008/2020 Unione Comuni Modenesi Area Nord Pratica SINADOC n. 14289 / 2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4976 del 12/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. DINIEGO DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) DITTA RECYCLING MUD SRL PER L'ESERCIZIO DI UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO ENOMONDO SRL DI SPILAMBERTO (MO).

Istanza SUAP n. 1008/2020 Unione Comuni Modenesi Area Nord

Pratica SINADOC n. 14289 / 2020

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 che assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale.

Si richiamano inoltre:

- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";
- IL Dlgs 27 gennaio 1992, n 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- il D.M. 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Deliberazione di G.R. Emilia Romagna 30 dicembre 2004 n. 2773 di seguito nominata Direttiva Regionale) recante "primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Deliberazione di G.R. Emilia Romagna 14 febbraio 2005 di rettifica alla DGR n. 2773/2004;
- Deliberazione di G.R. Emilia Romagna 07 novembre 2005 n. 1801 "integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Deliberazione di G.R. Emilia Romagna 13 marzo 2009 n. 297 "adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Deliberazione di G.R. Emilia Romagna 20 marzo 2019 n. 326 "disposizioni urgenti in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Deliberazione di G.R. Emilia Romagna 22 giugno 2020 n. 708 "direttiva ad ARPAE ad integrazione della DGR n. 1801/2005 relativamente agli impianti di depurazione del comparto agroalimentare di cui all'Allegato 2 della DGR n. 2773/2004";

- Deliberazione di G.R. Emilia Romagna 21 dicembre 2005 n. 40 “Norme del Piano di Tutela delle Acque della regione E.R.”;
- Regolamento RER n. 3/2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

In data 04/05/2020 prat. SUAP 1008/2020 la ditta RECYCLING MUD SRL ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente pervenuta ad ARPAE SAC di Modena in data 15/05/2020 prot. 71012.

Successivamente la ditta ha presentato Documentazione integrativa in data 21/07/2020 prot. 104867, in data 06/08/2020 prot. 113888 e prot. 113890/2020 ed in data 24/08/2020 prot. 121357.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla ditta Recycling Mud srl è relativa all'esercizio di utilizzo agronomico fanghi di depurazione prodotti presso l'impianto Enomondo srl di Spilamberto (MO) che è in possesso di Autorizzazione AIA DET – AMB 4907 del 25/10/2016 riguardante “*installazione per il trattamento biologico rifiuti speciali non pericolosi e reflui zootecnici, sito in via Corticella, 21 Comune di Spilamberto (MO)*”.

Atteso che le attività autorizzate con la succitata Autorizzazione Integrata Ambientale DET – AMB 4907 del 25/10/2016, riguardano :

- il trattamento biologico (operazione di recupero R3 di cui all'Allegato C, parte IV del Dlgs 152/2006) dei rifiuti prodotti da attività agro-industriali (fanghi o scarti agro-industriali EER 02 xx xx) elencati nella “lista positiva” di cui alla tabella 1 della DGR 1801 del 07/11/2005 (punto D,2,8,16 dell'atto DET-AMB 4907 del 25/10/2019), mediante digestione anaerobica con recupero di energia (operazione di recupero R1 di cui allegato C, parte IV del Dlgs 152/2006);

- lo stoccaggio (operazione di messa in riserva R13 di cui allegato C parte IV del Dlgs 152/2006) del digestato di cui EER e dei rifiuti disidratati provenienti dalla digestione anaerobica illustrata sopra, classificati con il codice prevalente EER 02 xx xx, per un quantitativo massimo istantaneo pari a 2500 tonnellate;

atteso altresì che :

- la società RECYCLING MUD SRL chiede l'utilizzo agronomico dei fanghi, provenienti dalle operazioni di messa in riserva dell'impianto di ENOMONDO, autorizzazione AIA DET-AMB 4907 del 25/10/2019, costituiti esclusivamente dai rifiuti provenienti dal trattamento biologico (digestione anaerobica) dei fanghi e scarti agro-industriali previsti nella “lista positiva” di cui alla tabella 1 della DGR 1801 del 07/11/2005 (famiglia di rifiuti di cui alla voce EER 02 xx xx) conferiti da terzi all'impianto autorizzato, sito in via Corticella, 21 Comune di Spilamberto (MO);

- il rifiuto disidratato citato sopra, dovrà essere classificato con il codice “prevalente” EER 02 xx xx dei rifiuti conferiti all'impianto di trattamento biologico (biodigestore), così come previsto al punto D.2.8.5.lett. b) dell'atto DET-AMB- 4907 del 25.10.2019 richiamato sopra;

- la ditta ENOMONDO SRL ha effettuato le analisi con frequenza trimestrale, su un campione rappresentativo in uscita dalla fase di disidratazione meccanica, intesa come caratterizzazione preventiva fanghi;

- il rifiuto in uscita dalla disidratazione meccanica viene classificato con il codice “prevalente” EER 02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti provenienti dalla preparazione e trasformazione di carne, pesce, ad altri alimenti di origine animale;

- è stata allegata all'istanza la dichiarazione di messa in disponibilità dello stoccaggio, così come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di ENOMONDO SRL;

- la ditta chiede l'inserimento dei terreni, in conduzione alle seguenti aziende agricole: Galavotti Aldino, Calanca Valentina e Paltrinieri Davide;

- al punto D.2.8.5.lett. b) dell'atto DET-AMB- 4907 del 25.10.2019 richiamato sopra è previsto che i rifiuti (disidratati), provenienti dal trattamento biologico dei fanghi e scarti agro-industriali della lista “positiva” di tabella 1 della DGR 1801 del 7.11.2005, possono essere utilizzati ai fini agronomici, ai sensi del Dlgs 99/1992;

- al paragrafo XVIII della DGR 285/2005 viene stabilito che il produttore dei fanghi di depurazione, qualora intenda destinarli all'utilizzazione agronomica, è tenuto ad eseguire la caratterizzazione preventiva secondo le modalità indicate nel protocollo previsto in allegato 4 del medesimo decreto (integrato dalla DGR 326/2019);

- la ditta ENOMONDO SRL ha effettuato la "caratterizzazione preventiva" sul fango disidratato a valle del sistema di trattamento dei rifiuti conferiti all'impianto di Via Corticella, 21 Spilamberto (MO) contrariamente a quanto previsto al paragrafo XVIII della DGR 285/2005.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria sono emersi elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di A.U.A. in quanto la documentazione allegata all'istanza, comprensiva delle integrazioni pervenute, non è risultata esaustiva in merito alla caratterizzazione preventiva dei fanghi prevista dalla vigente normativa.

Pertanto in data 04/09/2020 prot. 127296 a firma del Responsabile del procedimento, tramite il competente SUAP, è stata trasmessa alla ditta RECYCLING MUD SRL una Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) DPR 59/2013, come di seguito riportato

- la società RECYCLING MUD chiede l'utilizzo agronomico dei fanghi, provenienti dalle operazioni di messa in riserva dell'impianto di ENOMONDO, autorizzato con atto DET-AMB- 4907 del 25.10.2019, costituiti esclusivamente dai rifiuti (disidratati) proveniente dal trattamento biologico (digestione anaerobica) dei fanghi e scarti agro-industriali previsti nella lista "positiva" di tabella 1 della DGR 1801 del 7.11.2005 (famiglia di rifiuti di cui alla voce EER 02 xx xx), conferiti da terzi all'impianto autorizzato, sito in via Corticella, 21 in Comune di Spilamberto (Mo);

- il rifiuto disidratato citato sopra, dovrà essere classificato con il codice "prevalente" EER 02 xx xx dei rifiuti conferiti all'impianto di trattamento biologico (biodigestore), così come previsto al punto D.2.8.5.lett. b) dell'atto DET-AMB-4907 del 25.10.2019 richiamato sopra;

- la ditta ha effettuato le analisi con frequenza trimestrale, su un campione rappresentativo in uscita dalla fase della disidratazione meccanica, intesa come caratterizzazione preventiva dei fanghi;

- il rifiuto in uscita dalla disidratazione meccanica viene classificato con il codice "prevalente" EER 02 02 04;

- è stata allegata all'istanza la dichiarazione di messa in disponibilità dello stoccaggio, così come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di ENOMONDO SRL;

- la ditta chiede l'inserimento dei terreni, in conduzione alle seguenti aziende agricole: Galavotti Aldino, Calanca Valentina e Paltrinieri Davide;

- al punto D.2.8.5.lett. b) dell'atto DET-AMB- 4907 del 25.10.2019 richiamato sopra è previsto che i rifiuti (disidratati), provenienti dal trattamento biologico dei fanghi e scarti agro-industriali della lista "positiva" di tabella 1 della DGR 1801 del 7.11.2005, possono essere utilizzati ai fini agronomici, ai sensi del Dlgs 99/1992;

- al paragrafo XVIII della DGR 285/2005 viene stabilito che il produttore dei fanghi di depurazione, qualora intenda destinarli all'utilizzazione agronomica, è tenuto ad eseguire la caratterizzazione preventiva secondo le modalità indicate nel protocollo previsto in allegato 4 del medesimo decreto (integrato dalla DGR 326/2019);

Si ritiene pertanto che i rifiuti della lista "positiva" di tabella 1 della DGR 1801 del 7.11.2005, conferiti all'impianto di ENOMONDO SRL, devono essere sottoposti a caratterizzazione preventiva stabilita dalla D.G.R. 2773/2004, così come modificata dalla DGR 285/2005, e dal protocollo analitica contenuto nel medesimo decreto, ed integrato dalla DGR 326/2019

In data 15/09/2020 prot. 131703 sono pervenute le osservazioni in merito al succitato Preavviso di Diniego, con la quale la ditta RECYCLING MUD SRL ha confermato le precedenti comunicazioni in risposta alle richieste integrative da parte di ARPAE AC di Modena e nel contempo richiedeva di fissare un incontro al fine di meglio esplicitare, supportare e chiarire quanto esposto nella loro risposta del 21/08/2020, pervenuta ad ARPAE SAC di Modena in data 24/08/2020 prot. 121357.

Presso i locali di ARPAE SAC di Modena, in data 24/09/2020 alle ore 11.00 si è tenuto l'incontro richiesto, alla presenza dei tecnici della ditta RECYCLING MUD SRL e della ditta ENOMONDO SRL; dall'incontro è emerso che :

- la ditta ha confermato che i rifiuti conferiti presso l'impianto Enomondo ubicato a Spilamberto (MO), sono esclusivamente di origine agro-alimentare e solo allo stato liquido;

- la ditta ha dichiarato che i rifiuti conferiti presso l'impianto non sono da ritenersi fanghi in senso stretto, ma classificati come tali avendo a disposizione un ventaglio ristretto nell'elenco europeo dei rifiuti e pertanto non

ritiene pertinente la richiesta di eseguire su tali reflui/rifiuti la caratterizzazione preventiva, così come prevista dalla tabella 1 Allegato IV della DGR Emilia Romagna 285/2005 e ss.mm.ii.

Ritenuto che le informazioni richieste alla ditta RECYCLING MUD SRL, ai fini della “caratterizzazione preventiva” dei rifiuti conferiti all’impianto ubicato a Spilamberto (MO) gestito dalla ditta ENOMONDO SRL, rientri tra la documentazione necessaria per il rilascio dell’Autorizzazione in oggetto, così come stabilito dalla vigente normativa;

ritenuto che i motivi ostativi dell’art 10 bis non siano stati superati nonostante le integrazioni e l’incontro effettuato di cui sopra;

pertanto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 29/2013, si ritiene di dover diniegare l’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta RECYCLING MUD SRL.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 scala L;

le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 scala L e visibile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

Per quanto precede,

la Dirigente DISPONE

Il diniego dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l’esercizio dell’attività di utilizzazione agronomica dei fanghi di cui all’art 9 del Dlgs 99/1992 sui terreni della provincia di Modena, provenienti dall’impianto ubicato a Spilamberto (MO) gestito dalla ditta ENOMONDO SRL.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord, che provvede al rilascio al richiedente e alla trasmissione ad ARPAE Modena e ARPAE Ferrara.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l’atto stesso, alternativamente al TAR della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento da parte del competente SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.